



Comune di Melendugno

Disciplinare di Gara Appalto Lavori

Procedura: aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://melendugno.tuttogare.it/>

Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 co. 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO "Brindisi-Lecce-Costa Adriatica"

**PROGETTI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI MELENDUGNO -
INFRASTRUTTURA VERDE TRA TORRE DELL'ORSO E TORRE SANT'ANDREA**

CUP: J74J22000080001

CUI_L80010060756202200041

Importo progetto: Euro 2.187.508,75#

CUP: J74J22000080001

CIG:



Sommario

1. PREMESSE	4
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT	4
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
3.1 DOCUMENTI DI GARA	5
3.2 CHIARIMENTI	5
3.3 COMUNICAZIONI	6
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
4.1 DURATA	7
4.2 REVISIONE PREZZI	7
4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	8
Self cleaning	9
Altre cause di esclusione	9
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	9
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	9
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	10
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	10
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	10
Requisiti di idoneità professionale	10
Requisiti di capacità economico finanziaria	10
Requisiti di capacità tecnico-professionale	10
7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	10
Requisiti di idoneità professionale	10
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale	10
8. AVVALIMENTO	11
9. SUBAPPALTO	12
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	12
11. GARANZIA PROVVISORIA	12
12. SOPRALLUOGO	13
13. CONTRIBUTO ANAC	13
14. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	14
14.1 Termine per la presentazione dell'offerta	14
14.2 Regole per la presentazione dell'offerta	14
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 16	
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	16
16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI	

AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14	20
16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	20
16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	21
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti	21
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti	21
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti	21
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica	21
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.....	21
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo	21
17. OFFERTA TECNICA	22
17.1 Condizioni e costituzione dell'Offerta tecnica	23
18. OFFERTA ECONOMICA	25
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	28
19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E CALCOLO DEI PUNTEGGI	30
19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	31
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	31
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	32
22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	33
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	33
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	34
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	35
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	35
28. ACCESSO AGLI ATTI	36
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
30. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	36

1. PREMESSE

Con determina a contrarre R. G. n. **672 del 18.05.2026**, a firma del Responsabile del Servizio OO.PP. del Comune di Melendugno con sede legale in Piazza Risorgimento n. 24 – CAP 73026, questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori previsti nell'intervento titolato **"PROGETTI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI MELENDUGNO - INFRASTRUTTURA VERDE TRA TORRE DELL'ORSO E TORRE SANT'ANDREA"**.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica – TUTTOGARE del Comune di Melendugno, accessibile dal sito <https://melendugno.tuttogare.it/>

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 108 co. 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., di seguito Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è: marine di Torre dell'Orso e Torre Sant'Andrea.

CIG: [REDACTED] - **CUP:** J74J22000080001

Il Responsabile unico del progetto è ing. Pietro Millefiori. Tel. 0832832111

PEC: comune.melendugno@legalmail.it

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo "Sistema", il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet <https://melendugno.tuttogare.it/> menù "Accedi".

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato "Norme Tecniche di Utilizzo", reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk: (+39) 0240031280 o all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito, una sommaria descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa, seguendo le istruzioni ed indicazioni fornite step by step dal sistema.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'indirizzo: <https://melendugno.tuttogare.it/>

Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l'impresa potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta come di seguito.

Per proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro "Partecipa". Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate.

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa.

Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara. Le "Buste" sono di tre tipi:

- **Busta "A - Documentazione amministrativa";**
- **Busta "B – Offerta Tecnica";**
- **Busta "C – Offerta economica".**

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Determina a contrarre;
- b) Bando di gara;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Progetto esecutivo conforme all'art. 41 del Codice, validato dalla società Morciano Ingegneria S.r.l. ai sensi dell'art. 42 co. 4 del Codice;
- e) Copia dei pareri acquisiti;
- f) Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (All. da A ad E);
- g) Schema Documento di gara unico europeo (DGUE)

La documentazione di gara è direttamente e gratuitamente accessibile, sul sito internet:

<https://melendugno.tuttogare.it/>

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste dovranno quindi pervenire **entro e non oltre le ore xx:xx del xx.xx.2026**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o pervenuti oltre il termine su indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura avvengono tramite la Piattaforma Telematica. È onere esclusivo dell'O.E. prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'art. 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'art. 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del D. Lgs. n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dei lavori da realizzare (impossibilità oggettiva). **CPV prevalente è: 45112700-2 Lavori di architettura paesaggistica.**

1)	€ 1.665.000,00	Lavori, di cui
1.a)	€ 1.221.879,88	Importo Lavori soggetto a ribasso;
1.b)	€ 413.120,12	Costo della manodopera soggetto a ribasso; (art. 41, co. 14 del Codice)
1.c)	€ 30.000,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Categoria delle lavorazioni

CATEGORIA		Importo €	Class.	% incidenza	SUBAPPALTO
Prevalente	OG1	1.169.395,98#	III-BIS	70,23	
Scorporabile	OG10	287.310,00#	II	17,26	SI (Subappalto obbligatorio)
Scorporabile	OS24	208.294,02#	I	12,51	SI (Subappalto obbligatorio)
TOTALE LAVORI		1.665.000,00#		100,00 %	

***Le categorie OG10 – class. II (incidenza del 17,26%) e OS24 – class. I (incidenza del 12,51%) sono categorie generali a qualificazione obbligatoria. Essendo di importo superiore al 10% (quindi scorponabile) devono essere eseguite da impresa in possesso di adeguata qualificazione. Pertanto, le possibili condizioni di partecipazione sono le seguenti:**

- **possesso qualificazione in tutte le categorie richieste, ossia OG1 – class. III-BIS, OG10 – class. II e OS24 – class. I;**
- **possesso qualificazione nella sola categoria prevalente (OG1) per l'intero importo dell'appalto, ossia per la classifica IV e obbligo di subappalto per le cat. OG10 - class. II (subappalto "qualificante") e OS24 - class. I (subappalto "qualificante");**
- **costituzione di RTI.**

Rimane fermo il principio che gli eventuali subappalti, nel loro complesso, non possono superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto.

L'appalto è a **corpo** pertanto le lavorazioni si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprende l'esecuzione di tutti i lavori indicati in progetto.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € **413.120,12#**, riferiti ai lavori, così come calcolati nell'elaborato "RPT_DRG_006_SIM - Stima Incidenza della Manodopera" del progetto esecutivo allegato alla procedura di gara.

I costi della manodopera sono pertanto soggetti al ribasso.

L'appalto è finanziato con i fondi "CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO "Brindisi-Lecce-Costa Adriatica"".

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di **360 (trecentosessanta) giorni naturali** e consecutivi decorrenti dal verbale di inizio dei lavori.

4.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 90 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione ai sensi dell'art. 60, co. 3, lett. a) del Codice.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Per il presente affidamento non sono previsti rinnovi.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120, co. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a gazione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **7 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, co. 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16- ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, D. Lgs. n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, co. 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'Operatore Economico, ai sensi dell'ALLEGATO II.12 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori" di cui all'art. 100, co. 4 del Codice, deve allegare attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al **punto 4** del presente disciplinare.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'Operatore Economico, ai sensi dell'ALLEGATO II.12 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori" di cui all'art. 100, co. 4 del Codice, deve allegare attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al **punto 4** del presente disciplinare.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- ✓ da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ✓ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle

consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al **punto 7.3** solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 6 e quelli di cui all'art. 7 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di **esclusione** o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **5 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, co. 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'**esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente.

SI PRECISA che l'O.E. partecipante può fare utilizzo dell'istituto dell'Avvalimento solo ed esclusivamente per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale **necessari per partecipare alla presente procedura di gara.**

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1 e 2, del Codice, il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, **nella misura massima del 50,00% dell'importo della categoria prevalente e comunque entro il 50% dell'importo totale dell'appalto.**

Il concorrente deve indicare e dichiarare all'atto dell'offerta (da inserire all'interno della sezione dedicata del Documento di Gara Unico Europeo) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, co. 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni/dichiarazioni il successivo subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106 co. 1 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di **esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al **2,00%** del prezzo base dell'appaltatore precisamente di importo pari ad **€ 33.000,00#**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, co. 8 del Codice.

La **garanzia** provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione;

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sull'IBAN intestato al Comune di Melendugno;

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- ✓ da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- ✓ da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato:

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto, del CIG e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
- 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo co., del Codice civile;
- 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 co. 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, co. 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12.SOPRALLUOGO

Il sopralluogo ha carattere di obbligatorietà autonomo e non accompagnato. L'Ente appaltante richiede la visita dei luoghi per formulare un'offerta consapevole, ma senza fornire un incaricato che guidi i partecipanti, fermo restando la dichiarazione che il concorrente deve rendere per la partecipazione alla presente procedura di gara.

13.CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di **esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00# secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14.PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D. Lgs. n. 82/05.

14.1 Termine per la presentazione dell'offerta

Ai sensi dell'art. 71, co. 2 del Codice, per la presentazione delle offerte viene fissato un termine non inferiore a 30 giorni.

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato secondo i termini indicati sulla piattaforma telematica

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Sulla piattaforma digitale di e-procurement dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliati ai successivi paragrafi avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale". Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione appaltante.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, co. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.2 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'art. 2 e nell'allegato Norme Tecniche di Utilizzo di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- ✓ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ✓ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua

italiana.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con **esclusione** della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di **esclusione** dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- ✓ non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 9 del presente bando;
- ✓ sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- ✓ non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 16 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di **esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «**A – BUSTA AMMINISTRATIVA**».

Caricamento Busta “A – Documentazione amministrativa”

Per effettuare l'upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione amministrativa”. Il Sistema presenterà all'Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire:

Step 1: l'Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

Step 2: l'Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

Step 3: l'Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l'Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiederà all'Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall'art. 52, co. 7 del Codice).

La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- Verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file; Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara.

L'operatore economico utilizza la **Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:**

- a) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrativa ed eventuale procura;
- b) DGUE;
- c) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- d) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- e) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 8;
- f) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 7.

16.1DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato “Domanda di partecipazione”. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 co. 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al co. 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 4, lett. g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95, il concorrente dichiara:

- ✓ le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1 lett. a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ✓ gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'art. 407-bis, co. 1, del codice di

procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94, co. 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art. 98, co. 4, lett. h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- ✓ i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ✓ tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- ✓ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 94 e 95 del Codice e a tal proposito rende le dichiarazioni contenute nell'allegato DGUE;
- ✓ di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
- ✓ di rendere le dichiarazioni contenute nel DGUE con riferimento all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti anche in nome e per conto dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 come indicati nell'All. A;

o in alternativa

- ✓ di non rendere le dichiarazioni contenute nel DGUE con riferimento all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti anche in nome e per conto dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 come indicati nell'All. A;

N.B. In quest'ultimo caso i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 compilano e sottoscrivono specifiche dichiarazioni in ordine all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti allegando un proprio documento di identità valido.

- ✓ di avvalersi di un altro operatore economico, individuato nel DGUE, in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del sottoscritto operatore economico e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della competizione ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- ✓ di rispettare ed applicare, dal momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell'appalto, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (es. D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.). A tal fine, dichiara che il CCNL applicato al personale dipendente

- impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto legge 76/20 è il seguente: CCNL
- ✓ (ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. ____: Specificare (allegando copie conformi)
- ✓ remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- ✓ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (*bando/disciplinare di gara/Lettera Invito, risposte ai quesiti, CSA, schema di contratto, . . . , e in tutti gli elaborati progettuali*);
- ✓ di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo;
- ✓ di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- ✓ di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- ✓ di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- ✓ di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, nonché ritenuto gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- ✓ di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- ✓ di rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura;
- ✓ di non aver assunto alle proprie dipendenze, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (e ss. mm. e ii.) come introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012 (e ss. mm. e ii.) personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
- ✓ *Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:*
- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, co. 2, e 53, co. 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ✓ l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 16 del Codice ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato non ha svolto attività di supporto per l'intervento in oggetto di gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto;
- ✓ che l'indirizzo PEC - oppure (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) l'indirizzo di posta elettronica - indicato nella Piattaforma e nei vari documenti prodotti è idoneo e autorizzato ai fini delle varie comunicazioni inerenti al procedimento di affidamento (a titolo semplificativo e non esaustivo, art. 90 e art. 101 del Codice);
- ✓ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali acquisiti saranno trattati e utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo D. Lgs., nonché del Regolamento (CE);
- ✓ per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), ai sensi dell'art. 94, co. 5, lett. d), e dell'art. 124, co. 4 del Codice ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, indica i seguenti estremi del

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione: a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di..... nonché, DICHIARA di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- ✓ di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a comunicare alla S.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al suddetto art. 3, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto e prende atto, nel contempo, che ogni inosservanza comporterà l'immediata rescissione del contratto come specificatamente previsto dalla medesima legge;
- ✓ che i dati, fatti, stati, e qualità dichiarati/riportati corrispondono a verità e di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, il concorrente verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la S.A. avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla S.A. ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
- ✓ una dichiarazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- ✓ una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
- ✓ che il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri e di impegnarsi a presentare, qualora aggiudicatario, quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto in ordine al criterio «Personale di cantiere» (idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.) secondo quanto prescritto dal CAM edilizia;
- ✓ di impegnarsi a impiegare, qualora aggiudicatario, come condizione per la stipulazione del contratto e secondo quanto prescritto in ordine al criterio «Macchine operatrici» dei CAM EDILIZIA, macchine operatrici con motori termici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024 e, al minimo, di fase IV a decorrere dal gennaio 2026, nonché di presentare al direttore dei lavori, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza;
- ✓ di impegnarsi a impiegare, qualora aggiudicatario, come condizione per la stipulazione del contratto e secondo quanto prescritto in ordine al criterio «Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori» come stabilito nei CAM EDILIZIA, macchine operatrici con motori termici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024 e, al minimo, di fase IV a decorrere dal gennaio 2026, nonché di presentare al direttore dei lavori, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza;
- ✓ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione femminile che giovanile;
- ✓ di Autorizzare/non Autorizzare l'accesso agli atti qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti";

✓ **SI PRECISA che in caso di DINIEGO, l'O.E. dovrà allegare motivata e comprovata dichiarazione con cui si individuano con precisione tali dati, con l'indicazione esatta della loro collocazione nei relativi documenti (indicare nn. pagine, sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione)**

In caso di mancata allegazione di detta dichiarazione e/o di giustificazioni rese in maniera del tutto

generiche e non ben circostanziate e puntualmente dimostrate e documentate in relazione al caso specifico - in evidente contrasto con la prescrizione di cui all'art. 35, co. 4, lett. a), del Codice – **l'autorizzazione si considererà rilasciata;**

- ✓ di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- ✓ dal concorrente che partecipa in forma singola;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE costituiti, dalla mandataria-capofila;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- ✓ nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

In attuazione dell'art. 18, co. 10 e dell'art. 3 dell'all. I.4 del Codice, l'**imposta di bollo** sulla documentazione di gara non è dovuta in quanto *"Il pagamento dell'imposta di cui all'art. 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1."*; a tal fine in fase di sottoscrizione del contratto d'appalto, si farà riferimento a quanto disposto con Provvedimento Prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5 del D. Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del succitato Decreto che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il DGUE;

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ✓ copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ✓ dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- ✓ dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- ✓ copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- ✓ dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ✓ dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- ✓ copia del contratto di rete;
- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- ✓ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17.OFFERTA TECNICA

Caricamento Busta “B – offerta tecnica”

Per effettuare l’upload della documentazione tecnica sarà necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa **Busta “B – Offerta tecnica”**. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire:

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l’archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta B – Offerta Tecnica e caricarlo, e caricarlo; il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall’Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- Verificare l’integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l’avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file; Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara.

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà:

- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Modificare l’eventuale struttura del Raggruppamento. **ATTENZIONE:** Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore Economico

La busta **“B – Offerta tecnica”** deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi indicati nella tabella di cui al successivo **Capitolo 19.1**, come meglio specificato nel seguito:

- a) l’Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al punto **19.1**, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell’Offerta Tecnica. Questa deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione Appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica dell’art. 100, co. 5, del D. Lgs. 81 del 2008;
- b) l’Offerta Tecnica, elaborata tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati, compreso il

Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo;

- c) Tutti gli elaborati dell'Offerta Tecnica redatti e presentati dall'O.E. partecipante - costituenti parte integrante del Contratto d'appalto - devono essere formulati con il medesimo grado di dettaglio che il Legislatore ha accordato per la redazione del Progetto Esecutivo che, a mente dell'art. 41, co. 8, del Codice, **“... sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco; ...”**;
- d) **l'Offerta Tecnica deve essere corredata:**
- d.1) **da un computo metrico (non estimativo)** senza l'indicazione di prezzi unitari o di importi economici tali da rendere palese l'Offerta economica con, necessariamente voci complete e non sintetiche ossia, tali voci devono essere indicate in maniera chiara, determinata ed univoca, con indicazione della collocazione fisica o in modo che si possa agevolmente comprendere la collocazione fisica di tali elementi rispetto allo stesso progetto; il computo metrico deve essere redatto in coerenza con l'impostazione del computo metrico integrante il progetto a base di gara; andranno, quindi, evidenziate le quantità in negativo ed in positivo, laddove vengano sostituite lavorazioni e/o materiali dando atto, con la pertinente descrizione:
- delle voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente;
 - delle voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse;
- d.2) **da una o più relazioni illustrative e/o di calcolo e da uno o più elaborati grafici**, come descritto nel successivo **punto 17.1.**, necessari per consentire alla Stazione Appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell'Offerta tecnica;
- e) l'Offerta Tecnica, può prevedere miglioramenti al progetto a base di gara, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica:
- l'oggetto dell'appalto;
 - le destinazioni d'uso specifiche delle lavorazioni offerte, salvo razionalizzazioni e miglioramenti;
 - indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto a base di gara, che costituiscono requisiti tecnici minimi inderogabili; le “varianti” migliorative offerte dagli OO.EE. devono pertanto prevedere prestazioni superiori rispetto al progetto approvato;
- d) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione di cui al Capitolo 19.1:
- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera e);
 - prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara.

17.1 Condizioni e costituzione dell'Offerta tecnica

- a) l'Offerta tecnica deve essere costituita e corredata come segue:
- un **“indice analitico con riepilogo sinottico dell'offerta migliorativa”**, debitamente firmato, contenente l'elencazione della documentazione/elaborati presentati e, per ogni singolo criterio **(dal n. 01 al n. 05)**, un riepilogo sinottico, preciso e puntuale, delle migliorie e/o integrazioni offerte;
 - una **relazione descrittiva dettagliata, per ciascun elemento/criterio di valutazione qualitativo (dal n. 1 a n. 5)**, costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 5 (cinque) fogli in formato standard di **elaborati grafici** che rendano esplicite e illustrino le proposte migliorative, eventualmente allegando, dépliant descrittivi, certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti;
 - un **computo metrico del tipo non estimativo (senza prezzi) Totale.**

SI PRECISA che, per ogni singolo criterio QUALITATIVO previsto (ad esclusione del n. 6), la Relazione e gli elaborati grafici che l'O.E. intende presentare, nel rispetto di quanto previsto ai superiori punti, devono

essere restituiti e presentati in un UNICO file evitando, quindi, di produrre una moltitudine di documenti per il medesimo criterio denominando il file elettronico con il nr. di criterio (esempio: "Indice analitico e riepilogo offerta.p7m", "Criterio nr. 1.p7m", "Criterio nr. 2.p7m", "Criterio nr. X.p7m", "Computo metrico non estimativo.p7m",)

- b) il numero delle "cartelle" e dei "fogli" di cui alle successive lett. d) e d-bis), costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta Tecnica; in caso di presentazione di elaborati (relazioni ed elaborati grafici) costituiti con un numero superiore di pagine rispetto a quanto consentito, ai fini del rispetto della par condicio dei concorrenti, la commissione non terrà conto della documentazione che eccede il limite massimo autorizzato;
- c) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta Tecnica:
- tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica, (criteri qualitativi da 1 a 5) pena attribuzione di coefficiente, quindi punteggio, pari a 0 (zero), deve essere sottoscritta dall'offerente e da Tecnico professionista/progettista individuato dall'O.E. partecipante, in possesso di specifica laurea, abilitato e regolarmente iscritto ad apposito Ordine Professionale (INGEGNERE/ARCHITETTO) in modalità digitale; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file, nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a tutte le relazioni presenti nel file;
 - gli elaborati grafici devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» o «7z»;
 - le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e, preferibilmente, recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina nr. X di nr. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» o «7z»;
 - le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine;
 - in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
- d) per "cartelle" delle relazioni descrittive si intendono facciate in formato A4, (con nr. di righe per pagina e scrittura in corpo espressa in punti adeguati a una facile ed agevole lettura da parte della commissione) con le seguenti precisazioni:
- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
 - non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
- d-bis) per "fogli" in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.);
- e) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui al Capitolo 18;
- f) l'Offerta Tecnica non può:
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione Appaltante;
- g) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;
- h) l'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica di cui al Capitolo 18, la quale resta insensibile all'Offerta Tecnica;
- i) sono da considerarsi in capo all'aggiudicatario il mantenimento di tutti i costi e gli oneri, diretti ed indiretti

compreso, altresì, ogni altro onere e magistero necessario, derivanti dall'esecuzione delle migliori proposte e cui lavorazioni dovranno essere eseguite con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione quindi, per dare l'opera alla S.A. totalmente completa e funzionante nel pieno rispetto della perfetta regola d'arte.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal DL.

18.OFFERTA ECONOMICA

L'offerta di prezzo, ai fini dell'attribuzione di un punteggio massimo di **10 punti**, assolta la competente imposta di bollo, deve essere predisposta esclusivamente compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato.P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste, con le seguenti precisazioni.

L'operatore economico inserisce la documentazione economica di seguito indicata nella Piattaforma, secondo le modalità descritte successivamente:

1. **l'offerta, generata dal Sistema**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri indicante:
 - **il ribasso percentuale**, sull'importo posto a base di gara, al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, senza eseguire arrotondamenti. Il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
 - **i costi della manodopera e i costi di sicurezza aziendali** propri dell'offerente quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori;
2. **dichiarazione (allegato E)** di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
3. **computo metrico estimativo complessivo dell'offerta tecnica ed elenco di eventuali nuovi prezzi unitari ed analisi dei prezzi**. Il computo metrico estimativo dell'offerta tecnica presentata dovrà essere redatto utilizzando i prezzi unitari desunti dal Prezziario della Regione Puglia (Edizione Luglio 2025), qualora alcune lavorazioni non fossero presenti dovranno essere redatte apposite analisi del prezzo. Il computo metrico estimativo dovrà essere suddiviso per categorie di lavori come individuate dal computo metrico estimativo del progetto posto a base di gara. Il computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi dovranno recare la sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore e dovranno essere sottoscritti digitalmente da professionista abilitato in relazione alle opere da realizzare.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'art. 48, co. 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

L'offerta economica deve contenere l'indicazione **del ribasso percentuale**, espresso in cifre ed in lettere, da applicare al prezzo globale dell'appalto (compreso il costo della manodopera) che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 41 co. 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 4 del presente disciplinare non sono ribassabili.

SPECIFICAZIONI IN MERITO ALLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E AL COSTO DELLA MANODOPERA

L'art. 41 c.14 del Codice stabilisce che: *“nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. D'altro canto, l'art. 108, c. 9 del Codice, prevede che “nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ...”*

Il Servizio di supporto giuridico del MIT (ministero Infrastrutture), con il parere del 17 aprile 2024 n. 2505 e del 24/04/2024, si è pronunciato riguardo la formulazione dei commi 13 e 14 dell'articolo 41 del Codice, in base ai quali i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, ma il concorrente può dimostrare che il ribasso complessivo dipende da un'organizzazione aziendale più efficiente. Il nuovo Codice letteralmente esclude dall'assoggettabilità a ribasso non più solo i costi della sicurezza, ma anche i costi della manodopera.

Nello stesso parere Il MIT afferma che l'importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera, che devono essere quantificati dalla Stazione Appaltante, ed ha apportato anche un esempio numerico che si riporta:

se l'importo di gara è pari a 100, di cui 30 di costi della manodopera, il concorrente deve formulare un'offerta con un ribasso complessivo, indicando i costi della manodopera.

Se, ad esempio, il concorrente propone un ribasso del 10%, l'importo dell'offerta sarà pari a 90, di cui 20 di manodopera.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante deve confrontare i costi parametrici indicati (nell'esempio pari a 30) con quelli proposti dal concorrente (nell'esempio pari a 20).

Se i costi parametrici sono superiori rispetto a quelli indicati nell'offerta, il concorrente sarà chiamato a giustificare il ribasso dei costi manodopera. Nel caso in cui la Stazione appaltante accolga i giustificativi, procederà all'aggiudicazione.

L'ANAC ha chiarito, con la deliberazione n.528/2023, che, da un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata di tutte le norme sui costi della manodopera presenti nel Codice, emerge che il ribasso si applica all'intero importo a base di gara, compresi i costi della manodopera.

Questa stazione appaltante ha regolarmente prodotto gli atti di gara pubblicati del rispetto dell'art.41. c. 13 e 14 del Codice e dei chiarimenti forniti dal MIT e da ANAC, indicando i costi stimati della manodopera.

Pertanto, l'offerta economica dei concorrenti deve indicare il ribasso complessivo che comprende il ribasso offerto sull'importo dei lavori e l'eventuale minore costo della manodopera dichiarato.

Nella dichiarazione d'offerta di cui ai precedenti punti il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all'art. 108, c. 9 del Codice, **a pena di esclusione dalla procedura di gara.**

Qualora il concorrente indichi costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante e riportati negli atti di gara pubblicati, ai sensi dell'art. 41, c. 14 del Codice, fornisce le giustificazioni volte a dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Da inserire nella busta C.

L'offerta, quindi, va presentata sotto forma di ribasso percentuale UNICO sull'importo posto a base di gara (esclusi solo gli oneri per la sicurezza).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 4 del presente disciplinare.

Caricamento Busta “C – offerta economica” (offerta economica generata a video)

Per effettuare l'upload della Busta “C – Offerta economica” l'Operatore Economico dovrà cliccare sul tasto Genera offerta economica e compilare i form proposti dal Sistema.

Al termine della compilazione il Sistema chiederà all'Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione delle Buste telematiche e del

loro contenuto, al fine della tutela della loro segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle "Buste" per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, l'Operatore Economico dovrà cliccare su "Salva" e il Sistema genererà un file, contenente l'offerta stessa, che l'Operatore Economico dovrà:

- scaricare, cliccando sul tasto "Scarica il file di offerta";
- firmare digitalmente;
- ricaricare a Sistema, cliccando sul tasto "Carica documentazione".

Per effettuare l'upload della documentazione relativa all'offerta economica sarà necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della Busta "C – Offerta economica" e caricarla. Il Sistema presenterà all'Operatore Economico una "guida" sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descrive gli Step da seguire:

- **Step 1:** l'Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente; nel caso in cui il Bando preveda la trasmissione di ulteriori documenti facenti parte dell'offerta economica oltre a quello generato dal Sistema, anche quelli dovranno essere firmati digitalmente;
- **Step 2:** l'Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente: quello generato dal Sistema e gli altri documenti eventualmente richiesti dal Bando;
- **Step 3:** l'Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;
- **Step 4:** l'Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta C – Offerta economica; il Sistema chiederà all'Operatore Economico una "Chiave personalizzata" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle "Buste" per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- Verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'offerta economica (e quindi la corrispondenza tra il file caricato dall'Operatore Economico e quello generato dal Sistema);
- verificare l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file;

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta l'Operatore Economico potrà:

- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

19.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 1 e 4 del Codice.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura

qualitativa e di natura quantitativa.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	90
Offerta Economica	10
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N.	ELEMENTI/CRITERI QUALITATIVI (DISCREZIONALI)	Punteggio Max 90/100
1	<p>MIGLIORAMENTI DELLA SICUREZZA, FRUIBILITÀ, ESTETICA, VIVIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI TESI AD IMPLEMENTARE LA FUNZIONALITÀ DELL'OPERA E DELLE SUE CONNESSIONI CON LO SPAZIO URBANO PROSPICIENTE</p> <p>In linea con le esigenze e gli obiettivi della S.A., si valuteranno e giudicheranno come migliorative le proposte tecniche non configurabili come varianti sostanziali al progetto posto a base di gara finalizzate sia alla sicurezza dell'area interessata dall'intervento, sia ad accrescere la valorizzazione dell'aspetto estetico ed architettonico dell'opera. Saranno, pertanto, valutate proposte afferenti la sicurezza, l'estetica, la fruibilità, la vivibilità e l'accessibilità da parte della collettività, in funzione della sua specifica destinazione d'uso e del rapporto con il contesto urbano, agendo, a titolo semplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sul miglioramento della tipologia di pavimentazione esterna, sia carrabile che pedonale ➤ sul miglioramento della tipologia di recinzione dell'area con particolare riferimento al lungomare e via bellavista 	25
2	<p>MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI VERDI</p> <p>A titolo esemplificativo, non vincolante e non esaustivo, si valuteranno proposte finalizzate a migliorare ed accrescere i diversi SISTEMI VERDI previsti in progetto (in termini di materiale vegetale, piantumazioni arboree e arbustive, ecc..) con particolare attenzione al miglioramento della cura delle aree a verde. A tal fine si precisa che, laddove l'O.E. dovesse proporre anche la modifica e/o l'integrazione delle specie arboree ed arbustive, le medesime dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere dimensioni a maturità tali da conferire maggiore importanza all'intervento; - essere del tipo autoctono con ridotte esigenze idriche e resistenza alle fitopatologie, privilegiando specie con strategie riproduttive prevalentemente entomofile ovvero che producono piccole quantità di polline, la cui dispersione è affidata agli insetti ed evitando specie urticanti o spinose o specie arboree note per la fragilità dell'apparato radicale, del fusto o delle fronde, che potrebbero causare danni in caso di eventi meteorici intensi, senza trascurare, tuttavia, le azioni che la S.A., affinché gli effetti positivi e migliorativi possano perdurare nel tempo, dovrà adottare, in maniera facilitata, per la successiva gestione e manutenzione; <p>I miglioramenti proposti dovranno altresì tenere conto della sostenibilità ambientale, della sicurezza, della funzionalità tecnico – gestionale dell'opera e della sua durabilità e manutenibilità nel tempo.</p>	20
	MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI TECNICI, ARCHITETTONICI E QUALITATIVI DELL'INTERVENTO	

3	A titolo esemplificativo, non vincolante e non esaustivo: Si valuteranno proposte migliorative con riferimento a soluzioni che mirano ad accrescere la qualità complessiva degli interventi di natura architettonica ed impiantistica previsti in progetto (materiali, tecniche, elementi architettonici, implementazione degli impianti, sicurezza delle aree, illuminazione, ecc....). Le proposte migliorative offerte con riferimento alle componenti impiantistiche dovranno possibilmente garantire, oltre che il miglioramento funzionale, il contenimento dei consumi energetici (efficientamento energetico) e la piena sostenibilità ambientale sia delle tecnologie che dei materiali proposti.	20
4	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEGLI ARREDI URBANI Migliorie sulla qualità degli arredi in termini di durabilità dei materiali e miglioramento complessivo del comfort, con particolare riferimento alle attrezzature idonee alle aree sosta e relax (area giochi, arredi urbani)	10
5	MIGLIORIE DELLA DELIMITAZIONE DELLE AREE E SISTEMAZIONE DEI PERCORSI STERRATI A titolo esemplificativo, non vincolante e non esaustivo, si valuteranno proposte finalizzate a: <ul style="list-style-type: none"> > migliorare ed ampliare la sicurezza delle delimitazione delle aree previste in progetto in pietrame a secco, in termini soprattutto di sicurezza e qualità tecnica > migliorare la percorribilità del percorso turistico di Torre Sant'Andrea. 	10
6	COMPLETEZZA, CHIAREZZA E ASPETTI DI DETTAGLIO DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE, DEGLI ELABORATI, DELLE SCHEDE TECNICHE E DEL COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO Si valuteranno l'esistenza, l'eshaustività e la leggibilità degli elaborati scripto/grafici ovvero: <ul style="list-style-type: none"> > soluzioni con progetto costituito da elaborati più esaustivi, più comprensibili e più coerenti fra di loro in modo da fornire maggiore garanzia sul contenuto tecnico che dovrà caratterizzare il progetto esecutivo da elaborare in sede di svolgimento della prestazione contrattuale; > soluzioni con progetto redatto nel più elevato rispetto dell'obiettivo di ottimizzare, nel ciclo di vita dell'opera, il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione; > soluzioni con progetto caratterizzato dalla maggiore e più concreta coerenza fra le indicazioni rilevabili dai grafici e le specifiche tecniche rilevabili dagli elaborati descrittivi, nonché, quanto riportato alle voci del Computo Metrico Non Estimativo, in modo da fornire maggiore garanzia sul contenuto tecnico che dovrà caratterizzare il progetto esecutivo da elaborare in sede di svolgimento della prestazione contrattuale; 	5
TOTALE PUNTI ELEMENTI/CRITERI QUALITATIVI		90/100
N.	ELEMENTI/CRITERI QUANTITATIVI (VINCOLATI) - PREZZO (% RIBASSO SULL'IBA)	Punteggio Max 10/100
8	La valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue: <ul style="list-style-type: none"> • è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara); • è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); • i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: $Vi = (Ri/Rimax)^\alpha$ dove: Vi = il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);	10

R_i =	il ribasso offerto dal Concorrente iesimo;	
R_{imax} =	il ribasso dell'Offerta più conveniente;	
α =	coefficiente fissato pari a 0,25	
TOTALE PUNTI ELEMENTI/CRITERI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		100/100

N.B.: Soglia di sbarramento al punteggio tecnico. E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Nel caso di aggiudicazione la ditta dovrà presentare il progetto della proposta migliorativa a firma di un tecnico abilitato.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E CALCOLO DEI PUNTEGGI

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti con le previsioni del progetto a base di gara e rispondenti ai criteri di selezione previsti dalla presente;
- di maggiore pregio estetico, tecnico, durabilità, manutenibilità (anche con riferimento ai relativi costi), e valore economico;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica.

Se vi è un solo offerente ammesso, in deroga a quanto sopra, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice; in tal caso tutte le operazioni di gara sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica-temporale e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui alla presente procedura.

La commissione nell'attribuzione delle proprie valutazioni si atterrà ai suddetti criteri. La valutazione dei singoli sub-elementi all'interno di ciascun criterio indicato è fatta unitariamente relativamente ai singoli aspetti, in base al libero apprezzamento tecnico dei componenti della Commissione giudicatrice, in modo che gli interventi concorrano al giudizio e all'attribuzione del coefficiente a ciascun sub-elemento in forma cumulativa, senza necessità del dettaglio per ciascuno di essi.

Ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che non siano chiaramente definiti, quantificabili ed individuabili dagli elaborati prodotti, ovvero che siano non coerenti con il progetto o ininfluenti ai fini del miglioramento della qualità del progetto.

A ciascun singolo criterio di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

La Commissione, considerato che può integralmente utilizzare l'intero punteggio disponibile (valore), nel caso di valutazione che comporti un giudizio con l'assegnazione di un coefficiente che si collochi in posizione

intermedia tra i vari suddetti valori (eccellente/ottimo/buono/discreto/modesto/assente – irrilevante), può attribuire coefficienti intermedi intercalandoli tra quelli sopra indicati, anche con due cifre decimali.

L'attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

L'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo **aggregativo compensatore** è data dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$ dove:

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione, se presenti, verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile tra zero e uno.

Il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito all'elemento in modo da determinare l'effettivo punteggio dell'elemento di valutazione

Al fine di non alterare il giudizio complessivo dell'offerta, espresso dai commissari, non si applica la riparametrazione.

È attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi:

- a) a tutti gli elementi relativamente al concorrente che non abbia presentato alcuna offerta tecnica;
- b) all'elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale) o che la proposta non sia valutabile.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{i\max})^\alpha$$

dove:

V_i = il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);

R_i = il ribasso offerto dal Concorrente i esimo;

$R_{i\max}$ = il ribasso dell'Offerta più conveniente;

α = **coefficiente fissato pari a 0,25**

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.

20.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a $n - 3$ membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 co. 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

21.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il **xx.xx.2026, alle ore xx:xx**, salvo diversa comunicazione del RUP di Gara.

Le successive date per le sedute pubbliche telematiche saranno rese note agli operatori economici partecipanti mediante apposita comunicazione trasmessa utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti con le medesime modalità di cui innanzi.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Disciplina generale delle sedute

L'utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento delle procedure di gara garantisce e assicura, il rispetto della parità di condizioni dei partecipanti e dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in conformità alle disposizioni nazionali, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulla firma elettronica e sulla PEC.

Pertanto, in considerazione che il principio dell'utilizzo delle procedure telematiche è che:

- a) con la gestione telematica della gara nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione/pubblicazione della procedura;
- b) offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella "conservazione" dell'integrità delle offerte indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico alle sedute di gara, escludendo in radice ed oggettivamente la possibilità di apportare modifiche alle offerte garantendo l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta (Sentenza C.diS., sez. III, nr. 4990 del 25.11.2016)

questa S.A., al fine di evitare inutili aggravii del procedimento, non effettuerà sedute pubbliche con presenze fisiche di soggetti differenti rispetto ai componenti del Seggio e/o delle Commissioni di Gara i quali, potranno essere chiamati ad intervenire e lavorare a distanza, accedendo da remoto alla documentazione della gara. Di ogni seduta è redatto il relativo verbale restituente le operazioni compiute.

Le sedute sia pubbliche che riservate saranno, quindi, tutte del tipo telematico.

Le sedute "*pubbliche telematiche*" possono essere sospese se i lavori non possono proseguire per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale.

In tutti i casi di sospensione di una seduta "pubblica telematica" da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori (in caso non risulta già nota), è comunicata ai concorrenti a mezzo della Piattaforma Telematica almeno 1 (uno) giorni prima della data fissata.

Parimenti tutte le successive sedute "pubbliche telematiche" saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma telematica almeno 1 (uno) giorni prima della data fissata.

22.VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Quindi il RUP, ovvero il seggio di gara, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un

termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la **commissione giudicatrice**, procederà all'**apertura della busta** concernente l'**offerta tecnica** ed alla **verifica** della presenza dei **documenti richiesti** nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione giudicatrice procede in una o più sedute riservate, eventualmente con modalità telematiche, all'**esame e valutazione** delle **offerte tecniche** presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il seggio di gara procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il **miglior punteggio sull'offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 20 prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- ✓ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- ✓ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- ✓ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate **anormalmente basse** le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, **entrambi pari o superiori ai quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. **Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l'Offerta Economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravii di costi causati dall'Offerta Tecnica dell'offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui sopra sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità

25.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Chiuse le operazioni di gara, si trasmettono al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- ✓ l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quelli nazionali e territoriali maggiormente rappresentativi del Settore di intervento e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- ✓ l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato secondo quanto disposto dall'art. 18 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di

revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 co. 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante formula pubblica amministrativa, registrato nel Registro dei contratti interno all'Ente.

Riserva di aggiudicazione

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) a procedere all'aggiudicazione dell'Appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida;
- c) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, co. 10, del Codice;

26.OBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27.CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante alla sezione Trasparenza.

28.ACCESO AGLI ATTI

La procedura è soggetta all'accesso agli atti automatico così come disciplinato dall'art. 36 commi 1 e 2 del Codice.

Ai sensi del suddetto co. 1, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 utilizzata dalla stazione appaltante, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90.

Ai sensi del co. 2 dell'art 36 del Codice, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al co. 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

29.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

30.TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del DPCM n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "Regolamento") il Comune di Melendugno (di seguito anche "Comune" o "Titolare") in qualità di Titolare rende note le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente procedura.

I dati personali conferiti dagli interessati, mediante la compilazione dei moduli predisposti dal Titolare e l'inoltro della documentazione dallo stesso richiesta, saranno trattati dall'Unione esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla presente procedura.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l'operatore economico, se intende partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati forniti saranno trattati dal Comune in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento ed in particolare mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. Il Comune non adotta processi decisionali automatizzati e non effettua alcuna attività di profilazione degli interessati. I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l'esecuzione di loro ordini e per l'adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti dai dipendenti, del Comune, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura. Il Comune potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali casi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.

Considerata l'estrema delicatezza della procedura in oggetto, il Comune potrà trattare le informazioni previste dall'art. 10 del Regolamento, relative a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Gli interessati potranno esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento

stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata al Comune di Melendugno, Titolare del Trattamento, oppure al Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso la medesima sede. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato dal Comune di Melendugno avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dal Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Melendugno, lì 19.05.2026

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

ing. Pietro Millefiori